



PROT. N. c_m390 – 9325/P

SÈN JAN DI FASSA, 18 settembre 2018

OGGETTO: **ORDINANZA N. 76/2018**

IL SINDACO

VISTA la determina n. 58 dd. 29.06.2018 del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici e Patrimonio, con cui si affidano i lavori di ispezione, disotturazione e manutenzione delle tubazioni della fognatura bianca della Caserma di Vigili del Fuoco volontari sita in loc. Vac nel Comune di Sèn Jan di Fassa, alla ditta “Thermoidraulica Cincelli s.n.c.” con sede a Sèn Jan di Fassa in Strada de Sot Comedon n. 11 (P.IVA 01410190225);

SENTITA la richiesta della stessa ditta in merito all’istituzione del “Divieto di Sosta” nel parcheggio interrato della caserma durante il periodo dei lavori che avverranno dal 24 settembre al 28 ottobre 2018, per garantire il raggiungimento delle tubazioni poste sul soffitto e poter eseguire in sicurezza i lavori descritti;

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi comporterà la chiusura del parcheggio pubblico nel garage interrato della Caserma dei Vigili del Fuoco volontari mentre rimarrà disponibile il parcheggio di piazza de Fascia;

VISTI gli artt. 5 –6 - 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTE le rispettive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

DICHIARA

Cantiere di lavoro il garage interrato della Caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza interessato dai lavori in premessa evidenziati;

ORDINA

L’istituzione del “**DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta degli eventuali veicoli in sosta**”, per tutti i veicoli (compresi i rimorchi) nel parcheggio del garage interrato della Caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza in piazza de Fascia, dal 24 settembre al 28 ottobre 2018, ad eccezione dei veicoli necessari all’esecuzione dei lavori.

Le delimitazioni e la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installati ed effettuati a cura e spese della ditta, esecutrice dei lavori, sotto l’osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

- la chiusura è consentita sotto la responsabilità del titolare/Amministratore delegato della ditta esecutrice dei lavori, sollevando questi uffici comunali da qualsiasi pretesa o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possano provenire da terzi.
- Alla scadenza della presente dovranno essere ripristinati sia il manto stradale originario che la segnaletica stradale orizzontale qualora danneggiata.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
- l’invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
 - alla ditta esecutrice dei lavori;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Florian Giulio

